



COMUNE DI VIONE
(Provincia di Brescia)

**Regolamento per la disciplina
dell' Imposta Unica Comunale
"I.U.C."**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.02.2018

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale dell' "Imposta Unica Comunale" ("I.U.C.).

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della "Tassa sui rifiuti" ("TARI").

PARTE TERZA

Regolamento per l'applicazione dell' "Imposta municipale propria" ("IMU").

PARTE QUARTA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del "Tributo per i servizi indivisibili" ("TASI").

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELL' "IMPOSTA UNICA COMUNALE" ("I.U.C.")

Art. 1

Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi: l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. è così articolata:

- in una componente di natura patrimoniale, ovvero l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (salvo se classificate in categoria catastale A1-A8-A9);
- in una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola come segue:
 - nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (salvo se censita in categoria catastale A/1, A/8 o A/9);
 - nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di immobili.

2. Con il presente Regolamento viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nelle sue componenti concernenti la Tassa sui rifiuti TARI, l'Imposta municipale propria IMU ed il Tributo per i servizi indivisibili TASI.

Art. 2

Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali dei contribuenti ai fini della I.U.C. nelle sue componenti è il Comune di Vione.
Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice privacy") e s.m.i.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA "TASSA SUI RIFIUTI" ("TARI")

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1* - Oggetto del Regolamento
- Art. 2* - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3* - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4* - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5* - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6* - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7* - Soggetti passivi
- Art. 8* - Esclusione di locali ed aree dal tributo
- Art. 9* - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10* - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11* - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12* - Costo di gestione
- Art. 13* - Determinazione della tariffa
- Art. 14* - Articolazione della tariffa
- Art. 15* - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16* - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17* - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18* - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19* - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20* - Scuole statali
- Art. 21* - Tributo giornaliero
- Art. 22* - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23* - Riduzioni e agevolazioni
- Art. 24* - Riduzioni per il recupero

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 25* - Obbligo di dichiarazione
- Art. 26* - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27* - Poteri del Comune
- Art. 28* - Accertamento
- Art. 29* - Sanzioni ed interessi
- Art. 30* - Riscossione
- Art. 31* - Rimborsi
- Art. 32* - Somme di modesto ammontare
- Art. 33* - Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 34* - Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 35* - Clausola di adeguamento
- Art. 36* - Disposizioni transitorie

ALLEGATI

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina la componente Tassa sui rifiuti "TARI" dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai regolamenti comunali inerenti igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1000 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza; in caso contrario, i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8

Esclusione di locali ed aree dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, chiuse ed inutilizzate;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, solai e simili;
- d) i locali ed aree in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, purché di fatto non utilizzati;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Sono altresì esclusi dal tributo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 8 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e dell'art. 21 del D.Lgs. 04.12.1997, n. 460, i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.

4. Relativamente alle attività artigianali ed industriali, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 50%.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11

Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 è pari a quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima pari a mt. 1,50, e comunque con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3-bis. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

4. Ai fini dei commi 2-3 del presente articolo, la superficie "calpestabile" viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata sul filo interno dei muri, al netto dei muri stessi e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, e comunque escludendo quella parte di altezza minima pari a mt. 1,50;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) relativamente alle attività artigianali ed industriali, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 50%.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13

Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,2% e un massimo del 2%.

Art. 15

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree; a tal fine, l'obbligazione decorre da primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 16

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17

Occupanti le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero di componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona appartenente al suddetto nucleo familiare ma assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello n. 3 unità fino a 40 mq. di superficie imponibile, di n. 4 unità oltre i 40 mq. e fino ad 80 mq. di superficie imponibile, e di n. 5 unità oltre gli 80 mq. di superficie imponibile.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito - non strumentali ad attività produttive - si considerano utenze domestiche e vengono trattate come un'utenza unica insieme all'unità abitativa cui sono asserviti, al fine di considerare la quota variabile TARI una sola volta (in maniera unica) e di applicarne la quota fissa alla sommatoria dei metri quadrati occupati dall'insieme di abitazione e relative pertinenze.

Nel caso particolare di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito – non strumentali ad attività produttive – condotte da persona fisica priva nel Comune di utenza abitativa, le stesse si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 30, comma 1. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché dal comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21 **Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, come stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, comprese le corrispondenti riduzioni ed agevolazioni.

Art. 22 **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23

Riduzioni e agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Detta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti per una consistente parte dell'anno, si applica una riduzione alla parte variabile della tariffa pari al 50% alle classi di attività produttiva fortemente e sfavorevolmente interessate da fenomeni di stagionalità turistica – particolarmente importante nei Comuni montani di piccole dimensioni e scarsamente popolati – quali:

- a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (Cat. 16, allegato "B", del presente Regolamento);
- b) Bar, caffè, pasticcerie (Cat. 17, allegato "B", del presente Regolamento);
- c) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (Cat. 20, allegato "B", del presente Regolamento).

3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 1000 dal più vicino punto di conferimento servito, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

4. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono escluse dal pagamento della tassa.

Qualora invece tali unità non siano "vuote" ma invece occupate dagli altri componenti il nucleo familiare d'origine o da altri occupanti a vario titolo, la tassa è dovuta in base al numero dei componenti il nucleo familiare occupante senza considerare la persona che abbia trasferito residenza/domicilio in istituto.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per i prevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Art. 24

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - per il 50% del costo unitario ($Cu = \text{€}/\text{Kg}$), ricavabile dal rapporto tra i costi variabili e la quantità di rifiuti attribuiti alle utenze non domestiche.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il mese di Febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione dimostrante l'avvio al recupero.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (ovvero dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo), utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il medesimo termine di cui al primo comma (ovvero il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modifiche). Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14 e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è comunque assolto con il pagamento della TARI.

5. La dichiarazione - originaria, di variazione o di cessazione - relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:

- a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione - originaria, di variazione o di cessazione - relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli Uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici pubblici ovvero ad Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 28

Accertamento

1. Per quanto riguarda l'attività di accertamento si fa riferimento all'art. 11 del vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007.

In particolare, l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

2. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad Euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 (quattro) rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 29. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29

Sanzioni ed interessi

1. Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia - da intendersi al testo vigente dell'insieme delle norme stesse e rispetto al variare delle quali il presente Regolamento si adegua automaticamente - , nonché, per quanto compatibile con le suddette norme, all'art. 12 del vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007.

2. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato in n. 1 unica soluzione, avente scadenza il giorno 16 del mese di Maggio.

3. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o in via telematica con posta certificata, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1 lettera a), oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 28.

Art. 31

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad Euro 6,00 (sei/00) per anno d'imposta.

Art. 33

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale - il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate" adottato con delibera consiliare n. 12 del 16.03.2007 - l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia (il suddetto Regolamento per la disciplina generale delle entrate).

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2014.

2. Dalla stessa data è soppresso il “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (TARES) di cui all’art. 14 del decreto legge n. 201/2011.

Art. 35

Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36

Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO "A"

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani .

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO "B"**Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ("IMU")

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1* - Oggetto del Regolamento
- Art. 2* - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 3* - Abitazione principale e pertinenze
- Art. 3-bis* - Abitazione concesse in uso gratuito a familiari
- Art. 3-ter* - Uso gratuito fra coniugi
- Art. 4* - Esenzioni
- Art. 4-bis* - Riduzioni d'imposta
- Art. 5* - Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento
- Art. 6* - Aree divenute in edificabili
- Art. 7* - Dichiarazioni
- Art. 8* - Versamenti
- Art. 9* - Dilazioni di pagamento
- Art. 10* - Attività di controllo

TITOLO II – NORME FINALI

- Art. 11* - Pubblicità del Regolamento e degli atti
- Art. 12* - Norme di rinvio
- Art. 13* - Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI

Allegato "A" - Valori medi dei terreni edificabili nel Comune di Vione

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., nonché dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, integra per il Comune di Vione le norme di legge – ove e per quanto queste espressamente lo consentano – che disciplinano l' "Imposta municipale propria" (IMU) istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e con riferimento al dettato dell'articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 come convertito in Legge n. 124/2013, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le Leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i Regolamenti comunali.

Art. 2

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, come convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, nonché successive modifiche ed integrazioni, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.

In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.

Art. 3

Abitazione principale e pertinenze

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che il contribuente possieda a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale.

2. Si considera *assimilata* all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o di abitazione da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata; tale beneficio si applica anche alle relative pertinenze.

In caso di più unità immobiliari di tipo abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze.

Per la disciplina ai fini IMU delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) si rimanda alla vigente normativa, di cui all'articolo 9-bis della Legge 23.05.2014, n. 80.

Per l'attribuzione dei benefici di cui al presente comma ciascun contribuente dovrà produrre agli Uffici del Comune la preventiva dichiarazione, entro il termine di 3 mesi dal verificarsi della situazione; la stessa deve comunque essere supportata da apposita variazione anagrafica nonché da certificazione di degenza da parte degli istituti di ricovero.

3. Per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e possono essere considerate tali nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle sopra citate categorie catastali.

4. Le agevolazioni in termini di aliquote e detrazioni eventualmente determinate per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale – nonché per le assimilazioni - e relative pertinenze, come definite nel presente articolo, sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Tali aliquote e detrazioni si applicano comunque solo per i casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Le agevolazioni operano a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e sulle pertinenze ad essa asservite. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

5. In considerazione che i suddetti eventuali benefici non sono estesi a tutte le unità immobiliari pertinenziali, l'utente deve dichiarare, mediante apposito modello dichiarativo predisposto dall'ufficio tributi, gli estremi catastali delle unità immobiliari considerate pertinenze dell'abitazione e che le medesime non sono locate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché

non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, nel qual caso andrà presentata una nuova dichiarazione.

Art. 3-bis **Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari**

1. Per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale (genitori/figli, nonni/nipoti, fratelli) e da questi utilizzate come abitazione principale - ad esclusione dei casi di assimilazione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento -, come definita al precedente articolo 3 comma 1, è possibile deliberare un'aliquota agevolata purché entro i limiti minimi previsti per legge e comunque senza diritto alla detrazione eventualmente deliberata per l'abitazione principale.

2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 si applica anche a massimo una pertinenza, come definita al precedente articolo 3, concessa in uso gratuito ai sensi del medesimo comma 1.

3. L'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permangono sia la concessione in uso gratuito sia l'utilizzazione come abitazione principale e/o pertinenza, di cui ai precedenti commi.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile, qualora ne ricorrano i tutti i requisiti, con l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 10 lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in termini di riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale.

Art. 3-ter **Uso gratuito fra coniugi**

1. E' possibile deliberare un'aliquota agevolata, purché entro i limiti minimi previsti per legge e comunque senza diritto alla detrazione eventualmente deliberata per l'abitazione principale, per gli immobili classificati in categoria catastale C2, C6 e C7 in possesso di uno solo dei coniugi qualora questo non possieda alcuna abitazione principale a cui asservirli come pertinenza e li conceda in "uso gratuito" all'altro coniuge che possieda l'abitazione principale ma non sia a sua volta in possesso di alcun immobile di categoria C2, C6 o C7 né ne riceva in uso gratuito da parte di altri. Tale beneficio in termini di aliquota agevolata può spettare in misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7 data in uso gratuito.

2. L'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la concessione in uso gratuito.

Art. 4 Esenzioni

1. Preso atto delle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.11.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, purché destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Sono altresì esenti dall'imposta:

- a) gli immobili di proprietà delle ONLUS, a condizione che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97 e s.m.i.;
- b) i terreni agricoli ricadenti in territorio interamente montano, quale quello del Comune di Vione, se non edificabili (art. 15 della L. 984/1977, Circolare n. 9/1993);
- c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al combinato disposto dall'art. 9, comma *3bis*, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e dall'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (art. 1, comma 708, della L. 147/2013);
- d) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dall'articolo 5 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- e) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- f) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3. Tutte le eventuali esenzioni, le agevolazioni, nonché il diritto ad usufruire delle eventuali aliquote d'imposta più favorevoli e/o delle varie detrazioni stabilite spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le relative condizioni, fatto salvo quanto eventualmente disposto in maniera espressamente diversa dalla Legge.

Art. 4-bis Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le seguenti caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili con l'uso al quale erano destinati, ad esempio la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

3 . Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di:

- tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle canne fumarie;
- rifacimento di rivestimenti esterni;
- rifacimento e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni;
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;
- riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
- rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili, già iscritti in catasto, il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

I fabbricati di nuova edificazione che si trovino al rustico o comunque non completati in alcune parti vengono considerati fabbricati inagibili anche in presenza di permessi di costruire/denunce di inizio attività (o altri titoli abilitativi) scaduti, fintanto che gli stessi non sono iscritti in catasto. In tal caso il contribuente potrà allegare all'autocertificazione il titolo abilitativo conseguito per l'esecuzione dei lavori.

Le cascine e le baite motivate non sono considerate inagibili o inabitabili, sebbene prive delle principali urbanizzazioni, salvo che si trovino nelle condizioni di inagibilità previste al comma 1.

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata :

a. mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale, previa richiesta del contribuente corredata da idonea documentazione. La perizia sarà redatta a seguito di sopralluogo.

Per ciascuna perizia il Comune applicherà un diritto fisso di Euro 50,00 a carico del richiedente;

b. da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, nella quale dichiarare:

- che l'immobile è in stato di inabitabilità o inagibilità e che tale condizione è stata accertata da una perizia redatta da tecnico abilitato;
- che l'immobile non è di fatto utilizzato.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

6. La riduzione dell'imposta si applica dalla data della richiesta di certificazione di cui al punto a) del precedente comma 3, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 3.

7. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

8. I fabbricati in permanente stato di inagibilità (a causa di dissesti statici, di fatiscenza, o inesistenza di elementi strutturali o impiantistici) per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione, possono essere accatastati nella categoria denominata "F/2 unità collabenti", senza attribuzione di rendita (art. 3, comma 2 , lett. b) del D.M. n. 28 del 02/01/1998).

Art. 5

Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come indicato nel prospetto di cui all'Allegato "A".

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo il comma 2 del presente articolo;

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente medesimo non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.

5. I valori di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come specificati dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 6

Aree divenute in edificabili

1. Le imposte indebitamente pagate per le aree divenute in edificabili sono rimborsabili solo qualora corrisposte per periodi successivi alla data di approvazione dell'atto che ne determina l'inedificabilità (momento in cui viene a mancare il presupposto impositivo).

2. Il termine entro cui il contribuente può richiedere il rimborso e quello in cui il Comune deve disporlo sono quelli stabiliti dalla Legge.

Art. 7

Dichiarazioni

1. Per gli obblighi di dichiarazione si fa in generale riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Il termine di presentazione della dichiarazione – quando dovuta ai sensi della vigente normativa - da parte dei soggetti passivi dell'imposta è fissato al 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o fine il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

2. Per ogni agevolazione introdotta con il presente Regolamento dovrà essere presentata apposita richiesta dichiarativa, che avrà effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute.

Art. 8 Versamenti

1. I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti in base alle disposizioni legislative in materia.

2. I versamenti di autotassazione non vanno eseguiti qualora l'importo da versare per ogni singola quietanza risulti inferiore ad € 6,00.

3. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 Dilazioni di pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione d'imposta dovuta a seguito di provvedimenti di liquidazione/accertamento qualora l'importo complessivo per ogni singola oblazione comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, sia superiore a € 500,00;

2. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 4 rate bimestrali per debiti fino a € 5.000,00 e di n. 8 rate bimestrali per debiti superiori, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo;

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza dell'atto impositivo che stabilisce l'ammontare del debito e comunque prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva. Inoltre non potrà essere concessa sui debiti d'imposta per i quali sia stato instaurato contenzioso presso le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

4. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.

Art. 10 **Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.

2. Per incentivare l'attività di controllo, ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'Imposta municipale propria è riconosciuto, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, un compenso incentivante.

Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale per ogni anno, sull'importo relativo all'imposta accertato annualmente nel rendiconto finanziario.

Il fondo così costituito si intende compreso degli oneri previdenziali a carico dell'Ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile del Servizio Finanziario salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il Segretario Comunale.

Il fondo di cui al presente comma si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali ed agli emolumenti di cui all'art. 6 – comma ottavo – della legge n. 127/97 e successive modifiche ed alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento professionale sulle qualifiche dei dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO II - NORME FINALI

Art. 11

Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Il presente Regolamento a norma del comma 15 art. 13 del D.L. 201/2011 verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; il Regolamento verrà inoltre pubblicato sul sito internet del Comune e sul sito internet della Fondazione IFEL o similari.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D.L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011 in quanto compatibili, dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013 come convertito in Legge n. 124/2013, dall'art. 1 della Legge n. 147/2013, dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 e dalle disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 13

Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2014.

2. A partire dal 1° Gennaio 2014, il presente Regolamento sostituisce integralmente qualsiasi altro Regolamento comunale previgente in materia di Imposta municipale propria (IMU).

Allegato "A"**VALORI MEDI DEI TERRENI EDIFICABILI NEL COMUNE DI VIONE****TABELLA DA APPLICARSI PER I PERIODI DI IMPOSTA A PARTIRE DALL'ANNO
2015**

Zona Urbanistica	Valore venale / mq
Zona A – Centri Storici e Nuclei di Antica Formazione	Esenti
Zona B1 – Edilizia residenziale consolidata	€ 70,00
Zona B2 – Edilizia residenziale consolidata, rada	€ 70,00
Zona B3 – Edilizia residenziale in ambiti di attuazione recente	Esenti
Zona B4 - Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato (Lotti da n. 1 a n. 21)	€ 60,00
Zona B4 - Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato (Comparto PA.1) – CONVENZIONATO	€ 50,00
Zona B4 - Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato (Comparto PA.1) – APPROVATO (NON CONVENZIONATO)	€ 45,00
Zona B4 - Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato (Comparto PA.1) - NON APPROVATO	€ 40,00
Zona B5 - Tessuto urbano a prevalenza di verde privato	Esenti
Zona B6 - Parcheggi e autorimesse private	Esenti
Zona P.A. - Ambiti interessati da piani e programmi attuativi, in corso di esecuzione – CONVENZIONATI - FRAZIONE CANE'	€ 60,00
Zona P.A. - Ambiti interessati da piani e programmi attuativi, in corso di esecuzione – APPROVATI (NON CONVENZIONATI) - FRAZIONE CANE'	€ 55,00
Zona P.A. - Ambiti interessati da piani e programmi attuativi, in corso di esecuzione – NON APPROVATI - FRAZIONE CANE'	€ 45,00
Zona P.A. - Ambiti interessati da piani e programmi attuativi, in corso di esecuzione – CONVENZIONATI - FRAZIONE STADOLINA	€ 50,00
Zona P.A. - Ambiti interessati da piani e programmi attuativi, in corso di esecuzione – APPROVATI (NON CONVENZIONATI) - FRAZIONE STADOLINA	€ 45,00
Zona P.A. - Ambiti interessati da piani e programmi attuativi, in corso di esecuzione - NON APPROVATI - FRAZIONE STADOLINA	€ 40,00

Zona D1 - Attività artigianali esistenti consolidate	Esenti
Zona D2 - Attività ricettive esistenti	€ 50,00
Zona D3.1 - Impianti tecnologici privati	Esenti
Zona D3.2 - Impianti tecnologici privati, in progetto	Esenti
Zone E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E8.1 - E9 - E10 (Territorio agricolo)	Esenti
Ambiti di Trasformazione Residenziali - CONVENZIONATI	€ 50,00
Ambiti di Trasformazione Residenziali - APPROVATI (NON CONVENZIONATI)	€ 40,00
Ambiti di Trasformazione Residenziali - NON APPROVATI	€ 25,00
Ambiti di Trasformazione Artigianali - CONVENZIONATI	€ 40,00
Ambiti di Trasformazione Artigianali - APPROVATI (NON CONVENZIONATI)	€ 35,00
Ambiti di Trasformazione Artigianali - NON APPROVATI	€ 20,00

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI" ("TASI")

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1* - Oggetto del Regolamento
- Art. 2* - Soggetto attivo
- Art. 3* - Presupposto impositivo
- Art. 4* - Soggetti passivi
- Art. 5* - Base imponibile
- Art. 6* - Aliquote
- Art. 7* - Detrazione per abitazione principale [*SOPPRESSO*]
- Art. 8* - Dichiarazione
- Art. 9* - Versamenti
- Art. 10* - Rimborsi
- Art. 12* - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12* - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

TITOLO II – NORME FINALI

- Art. 13* - Entrata in vigore
- Art. 14* - Clausola di adeguamento

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente Tributo sui servizi indivisibili "TASI" dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'articolo 1, commi 639-640, da 669 a 685, da 687 a 705 e 731, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), a qualsiasi uso adibiti.

2. E' assoggettata ad imposizione l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui agli articoli 2 e 3 nei termini ed entro i limiti stabiliti dagli stessi.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.

La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

Nel caso particolare in cui l'unità immobiliare ad uso abitativo sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale (escluse le unità immobiliari classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9), il possessore è tenuto al versamento della TASI nella misura indicata dalla legge.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria I.M.U., di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 5 e 6 e l'Allegato "A" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, di cui alla *Parte Terza* del presente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" (di cui il presente Regolamento comunale TASI è parte integrante, quale *Parte Quarta*), facendo riferimento al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 4-bis del suddetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 6 **Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a tutte o a determinate fattispecie imponibili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 **Detrazione per abitazione principale**

1. [SOPPRESSO].

Art. 8 **Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

In caso di variazioni che comportino un diverso ammontare del tributo, la relativa dichiarazione va presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Art. 9

Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo al Comune sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unificato (F 24) di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in n. 2 (due) rate, delle quali la prima entro il 16 Giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e la seconda entro il 16 Dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.

Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 6,00 (sei/00) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, computati nella misura del vigente tasso legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11

Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella Legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

5. Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia - da intendersi al testo vigente dell'insieme delle norme stesse e rispetto al variare delle quali il presente Regolamento si adegua automaticamente - , nonché, per quanto compatibile con le suddette norme, all'art. 12 del vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007.

6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione d'imposta dovuta a seguito di provvedimenti di accertamento qualora l'importo complessivo per ogni singola oblazione, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, sia superiore a € 500,00;

2. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 4 rate bimestrali per debiti fino a € 5.000,00 e di n. 8 rate bimestrali per debiti superiori, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo;

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza dell'atto impositivo che stabilisce l'ammontare del debito e comunque prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva. Inoltre non potrà essere concessa sui debiti d'imposta per i quali sia stato instaurato contenzioso presso le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

4. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.

TITOLO II - NORME FINALI

Art. 13

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2014.

Art. 14

Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.